

# **Il Factoring e il FinTech**

## **FACTORING, DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (BLOCKCHAIN) E SMART CONTRACTS**

**Avv. Prof. Giorgio De Nova**

**Assemblea annuale Assifact**

**Milano, 20 giugno 2018**

# Indice

---

**1**

**La distributed ledger technology (blockchain) e il factoring**

**2**

**La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti**

**3**

**Il factoring e gli smart contracts**

# 1. La distributed ledger technology (blockchain) e il factoring

# 1. La distributed ledger technology (blockchain) e il factoring

## Cos'è la distributed ledger technology?

- ✓ **La *distributed ledger technology* (DLT) – anche nota anche come *blockchain* – è una tecnologia che si fonda su un sistema decentralizzato di registri digitali condivisi (nodi) e che intende garantire la sicurezza delle operazioni effettuate e l'impossibilità di modificare le informazioni contenute nei registri attraverso la crittografia**
- ✓ **la DLT, combinando *peer-to-peer networks*, crittografia, sistemi di archiviazione condivisa dei dati e meccanismi di consenso decentralizzata, assicura che ogni operazione effettuata sulla piattaforma venga registrata e codificata in un blocco, il quale, una volta aggiunto alla catena, non può più esser modificato o cancellato e le informazioni in esso registrate sono accessibili e possono essere verificate da ciascun partecipante alla *blockchain***

# 1. La distributed ledger technology (blockchain) e il factoring

## I vantaggi della distributed ledger technology per il factoring

- ✓ La distributed ledger technology permette di
  - 1) creare un registro in cui vengono registrate tutte le cessioni di un determinato credito effettuate tramite DLT, o tutte le cessioni e le altre attività oggetto di un determinato contratto di *factoring* (come, ad esempio, l'attività di contabilizzazione di tutte le partite di dare e avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di *factoring*)
  - 2) rendere istantaneo il perfezionamento della cessione del credito (c.d. "Delivery versus Payment (DvP) settlement")
- ✓ Il campo di applicazione principale della DLT sarà la variante FinTech dell'*invoice trading* svolto su piattaforme *online* che fungono da mercati dei crediti ceduti, dove è ipotizzabile il ricorso ad un registro diffuso tra i diversi partecipanti alla piattaforma di *invoice trading*

# 1. La distributed ledger technology (blockchain) e il factoring

## Usi della distributed ledger technology nelle piattaforme di invoice trading

- 1) *blockchain* usata esclusivamente come registro distribuito di contratti già perfezionatisi tra le parti e già resi efficaci nei confronti dei terzi
- 2) *blockchain* come strumento con cui le parti perfezionano il contratto e lo rendono efficace nei confronti dei terzi

## 2. La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti

## **2. La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti**

**L'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto ai sensi del cod. civ. e della l. 52/1991**

- ✓ **La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata e, in ogni caso, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art. 1264 cod. civ.).**
- ✓ **Se la cessione ha ad oggetto crediti di impresa futuri o la massa dei crediti di impresa rispetto ad un medesimo debitore, tale cessione è efficace a seguito di una sola notificazione o accettazione, intervenute anche prima del sorgere dei crediti ceduti (art. 3, l. 52/1991)**

## **2. La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti**

**L'efficacia della cessione nei confronti dei terzi ai sensi del cod. civ. e della l. 52/1991**

- ✓ **Se si applica il codice civile, nel caso di pluralità di cessioni prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore (art. 1265 cod. civ.)**
- ✓ **Se si applica la l. 52/1991, perché si tratta di crediti di impresa, si aggiunge un ulteriore criterio di opponibilità: il pagamento avente data certa (art. 5). Inoltre, se si opta per la notificazione o l'accettazione come criterio di opponibilità, la cessione che ha ad oggetto crediti futuri o la massa dei crediti rispetto ad un medesimo debitore è efficace a seguito di una sola notificazione o accettazione, intervenute anche prima del sorgere dei crediti ceduti (art. 3)**

## 2. La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti

---

La registrazione dell'operazione di cessione sulla blockchain vale come notificazione richiesta dagli artt. 1264 e 1265 cod. civ. per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e dei terzi?

## 2. La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti

- ✓ Il termine «notificazione» usato dagli art. 1264 e 1265 cod. civ. non si riferisce alla notificazione per ufficiale giudiziale di cui al codice di procedura civile, ma si riferisce a qualsiasi atto idoneo a far conoscere al debitore che il credito è stato ceduto (Cass. n. 1684/2012)
- ✓ La notificazione è un atto a forma a libera per la quale non è prevista alcuna formalità (Cass. n. 7919/2004)
- ✓ Quindi la registrazione della cessione del credito sulla *blockchain* può valere come notificazione ai sensi degli art. 1264 e 1265 doc. civ.
- ✓ Ma è necessario che il debitore ceduto a cui la notificazione è indirizzata partecipi alla *blockchain* e condivida uno dei registri (nodi) che compongono la *blockchain*. Può essere utile prevedere nel contratto da cui sorgono i crediti l'obbligazione del debitore ceduto di partecipare ad una determinata *blockchain*
- ✓ Se il debitore ceduto non partecipa alla *blockchain*, è necessario che il *factor* dia notizia al debitore ceduto dell'avvenuta cessione con un atto di data di certa oppure che ottenga l'accettazione del debitore ceduto con data certa. In caso contrario, il contratto di cessione concluso con il cedente vale come *non notification factoring*

## 2. La cessione dei crediti tramite blockchain e la disciplina legale della cessione dei crediti

Il pagamento registrato o effettuato su blockchain come criterio di opponibilità ai sensi dell'art. 5 l. 52/1991

- ✓ La data certa del pagamento (in via anticipata) di tutto o parte del corrispettivo della cessione, che rende la cessione opponibile agli altri aventi causa del cedente, ai creditori del cedente ed al fallimento del cedente (art. 5, comma 1, l. 52/1991), può risultare anche dalla registrazione del pagamento effettuata sulla *blockchain*
- ✓ Se poi, per consentire l'istantaneità dei trasferimenti dei crediti e dei pagamenti, ciascun partecipante alla *blockchain* accende un conto di pagamento, la data certa può essere determinata in base a quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 5, l. 52/1991, e quindi con l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente

# 3. Il factoring e gli smart contracts

### 3. Il factoring e gli smart contracts

#### Una prima definizione di smart contracts

**Gli smart contracts sono programmi che non solo esprimono il contenuto del contratto, ma che contengono anche codici che traducono le clausole di un contratto in termini computazionali e ne automatizzano la fase esecutiva, eliminando ogni necessità di intervento umano. Il loro fine è prevenire l'inadempimento del contratto.**

# 3. Il factoring e gli smart contracts

## Gli usi degli smart contracts

- ✓ **Generalmente il contratto viene prima concluso tra le parti e successivamente il suo contenuto viene tradotto nella versione *smart* del contratto**
- ✓ **Non sono infrequenti i casi in cui le parti concludono direttamente lo *smart contract*. Tale soluzione è preferita quando lo *smart contract* viene concluso direttamente sulla *blockchain* (*on-chain smart contracts*), mentre è meno frequente per gli *off-chain smart contracts***

### 3. Il factoring e gli smart contracts

---

Gli smart contracts possono prevenire patologie nella fase esecutiva tanto nel rapporto tra cedente e factor, quanto nel rapporto tra factor e debitore ceduto?

### 3. Il factoring e gli smart contracts

#### Rapporto tra cedente e factor

- ✓ La disciplina del rapporto tra cedente e *factor* si trova nel contratto di *factoring*
- ✓ Guardando alle clausole generalmente contenute in un contratto di *factoring*, solo alcune delle prestazioni che sorgono dal contratto di *factoring* possono essere automatizzate e tradotte all'interno di uno *smart contract*: così le prestazioni di trasferimento del credito e di pagamento del corrispettivo per la cessione, degli interessi e delle commissioni
- ✓ Tutte le altre prestazioni e in particolare quelle che caratterizzano la gestione del credito ceduto non possono essere automatizzate in quanto necessitano di un'attività valutativa, tanto del *factor* quanto del cedente

### 3. Il factoring e gli smart contracts

#### Rapporto tra factor e debitore ceduto

- ✓ Il rapporto tra *factor* e debitore ceduto non ha la propria fonte in un contratto
- ✓ Non esiste quindi un contratto registrato sulla *blockchain* e tradotto in uno *smart contract*
- ✓ Quindi la fase della gestione del credito ceduto, a partire dall'incasso fino ad arrivare alla gestione della fase patologica del credito non può essere automatizzata con uno *smart contract*
- ✓ Per la sola fase di incasso, si potrebbe ipotizzare la partecipazione – volontaria o in adempimento di una obbligazione assunta con il cedente – del debitore ceduto alla *blockchain* con conseguente apertura di un conto di pagamento in cui lo *smart contract* possa reperire la provvista per l'incasso



# Grazie per l'attenzione

[segreteria@denova.it](mailto:segreteria@denova.it)